

V. VEO



VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 06 AGOSTO 2024

Il giorno 06 agosto 2024, alle ore 18:00, a Taranto (TA), presso la sede dell'Associazione, si è tenuta l'assemblea generale dei soci in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, con il seguente ordine del giorno:

- 1) lettera ed approvazione dello statuto adeguato al Codice del Terzo Settore;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti nr. 18 soci tra partecipanti e deleghe. La presenza e la verifica del potere di voto sono stati verificati dal segretario verbalizzante, la sig.ra Fasano Grazia.

A seguito della verifica dei presenti, il Presidente, Sig. Zappatore Antonio, prende la parola e legge il nuovo statuto dell'associazione, spiegando ai presenti la necessità di modificare lo statuto esistente per potersi adeguare al Codice del Terzo Settore e potersi iscrivere la RUNTS. Il Presidente, durante la lettura, ha evidenziato le modifiche che sono state apportate.

Il Presidente chiede all'assemblea di votare sul primo punto dell'ordine del giorno, che ottiene approvazione unanime. L'assemblea, pertanto,

DELIBERA

Di approvare il nuovo statuto della GRAZIA APS e di dare mandato al Presidente per procedere con tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS.

Non essendovi nessun altro argomento di cui discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, alle ore 19:30.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "Grazia"

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E ATTIVITÀ

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Grazia", con sede Taranto. Il trasferimento della sede legale nell'ambito della provincia di Taranto potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo, in altra provincia con delibera di Assemblea di modifica dello Statuto.

L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche e di solidarietà sociale connesse al benessere della persona, è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti; è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed è organizzata in base ai principi di democraticità. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

L'associazione si propone di:

- Promuovere il benessere della persona e del suo ambiente di vita, attraverso progetti, servizi ed attività di educazione, sostegno terapeutico (in ambito psicologico, pedagogico e psicomotorio), formazione e consulenza;
- Aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- Ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali, a titolo meramente esemplificativo, portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;
- Creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;
- Collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici ed universitari ed aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto;
- Gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi e strutture di vario genere al fine di promuovere le attività sociali direttamente o indirettamente collegate.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ

L'associazione opera sul territorio della Regione Puglia per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore, nello specifico:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Può inoltre esercitare le attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, consentite dalla normativa vigente, individuate dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione si avvale di ogni strumento utile, ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e sanitari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e della partecipazione di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per lo svolgimento della predette attività l'associazione si avvale, prevalentemente, della partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

ARTICOLO 4 – RISORSE E PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'associazione possono derivare, a norma di legge:

- quote associative;
- dai contributi pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- da attività di raccolta fondi;
- dai proventi del 5 per mille.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utile ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominanti a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – RENDICONTO PER CASSA

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Al fine di ciascun esercizio il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, predispone il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea per l'approvazione, nel rispetto della normativa vigente.

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e la modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I bilanci consuntivo e di previsione sono esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci può essere visionata da tutti dagli aderenti presso la sede associativa.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ARTICOLO 6 – VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione si avvale prevalentemente di volontari, che concorrono al raggiungimento degli scopi associativi in modo personale, spontanei e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non è retribuita in alcun modo, ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività previste dallo statuto e/o deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci, comunque entro i limiti di legge.

Non sono comunque previsti rimborsi di spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai termini ed alla condizioni del contratto che l'associazione intende sottoscrivere.

I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro.

ARTICOLO 7 – SOCI

Possono diventare soci coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei soci persone fisiche. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al versamento della quota associativa annuale nei termini e nell'ammontare stabilito dal Consiglio direttivo.

La richiesta di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, l'adesione del socio è annotata sul libro soci.



Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, nel termine di 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà, entro ulteriori 60 giorni, di presentare ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Sono sostenitori coloro che sostengono finanziariamente l'associazione attraverso un contributo libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto ad elettorato attivo o passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versta non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento, e le deliberazioni del Consiglio direttivo. I soci non possono svolgere attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenerne, non hanno alcuna diritto sul patrimonio della stessa.

La qualifica di socio si perde:

- per morte;
- per dimissioni volontarie presentate per iscritto;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione.

Perdono la qualifica di socio per esclusione, coloro che si rendano colpevoli di atti d'indisciplina e/o scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di principi o norme statutarie e/o regolamento interno oppure, anche senza adeguata motivazione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il procedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso allo stesso Consiglio Direttivo che dovrà definitivamente deliberare entro 60 giorni dal ricorso medesimo.

ARTICOLO 9 - DIPENDENTI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea
- il presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo e di revisione dei conti, laddove eletto;
- il Collegio dei Proviviri, laddove eletto.

Ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile, tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 11 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essi hanno diritto ad un voto se iscritti nell'apposito libro o supporto informatico da almeno tre mesi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;



- entro il termine massimo del 30 giugno, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata, o consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo SMS, telefax, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione che deve avere luogo in data diversa e successiva alla prima, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo.

Ogni socio può avere due deleghe ed esprimere al massimo tre voti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva i bilanci;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- discute ed approva la relazione morale del Presidente;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede all'elezione diretta, tra i suoi componenti, dei membri del Consiglio Direttivo;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- procede all'elezione del Collegio dei Probiviri;
- discute ed approva il regolamento eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- procede all'elezione ed alla revoca, se previsto, del Collegio dei Probiviri, stabilendone il numero di componenti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita con almeno la metà degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera, di norma, a maggioranza semplice; delibera invece le modifiche dello Statuto con il voto favorevole della metà più uno del numero degli aventi diritto al voto e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei due terzi più uno del numero degli aventi diritto al voto.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE

Il presidente dell'associazione:

- a) è il legale rappresentante dell'associazione;
- b) rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- c) ha l'uso della firma sociale;
- d) cura l'osservanza del presente statuto;
- e) convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo;
- f) predispone con il tesoriere il progetto di bilancio consuntivo ed il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'esame del consiglio direttivo;



- g) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- h) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci;
- i) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'associazione, nonché all'ufficio di segreteria;
- j) in caso di oggettiva necessità può adottare provvedimento d'urgenza sottoponendolo alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea e dura in carica quanto il consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente vicario.

ARTICOLO 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, eletto direttamente dall'assemblea, da altri componenti in numero dispari, non inferiore a tre. I suoi componenti sono rieleggibili al massimo per tre mandati.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati, degli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Nella riunione di insediamento il consiglio nomina tra i suoi membri un segretario ed un tesoriere. I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di norma, almeno sei volte l'anno, e comunque ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione fatta a mezzo e-mail, inviata almeno cinque giorni prima dalla riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo, può essere convocato anche per vie telefoniche con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono generalmente palesi, salvo esplicita richiesta anche di un solo consigliere. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato, per legge o per statuto, alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- c) predispone e propone all'assemblea il programma annuale di attività;
- d) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- e) esamina ed approva annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- f) esamina ed approva annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci;
- i) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine alla perdita dello status di socio a seguito del parere del collegio dei probivi, se nominato;
- m) delibera la quota associativa ogni anno;

- n) Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile il Presidente vi subentra il Vice-Presidente vicario; se a mancare è il Vice-Presidente vicario o uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti della corrispondente categoria. In mancanza, il Consiglio indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi consiglieri si conclude insieme a quello dei consiglieri che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i componenti in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare all'assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 14 – L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi e le entrate dell'associazione i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo art. 2399 del c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del c.c..

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti dal almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli assetti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può intervenire alle riunioni del consiglio direttivo, dura in carica tre anni, e può essere riconfermato.

L'organo di controllo può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma1 del D.Lgs. 117/2017, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'organo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15 – IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta in apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo ed il numero dei componenti.

In ogni caso, anche se non si verificano le condizioni di legge, l'assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o della rilevanza di contributi pubblici da gestire. In questo caso, e solo fin quando non ricorrono i parametri fissati per legge, il Revisore dei conti è un organo composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci dell'associazione. Esso dura in carica tre anni e fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

ARTICOLO 16 – IL COLLEGIO DEI PROBIVI

Se istituito, i membri del Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'assemblea in numero di cinque (tre ordinari e due supplenti), tra i soci che non rivestano cariche associative di alcun genere e possiedono competenze giuridiche e/o comprovata esperienza associativa. Essi restano in carica per tutta la durata del consiglio direttivo. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni; in assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente più anziano. Al collegio di



probiviri è demandato l'esame delle controversie sorte tra associazione e singoli soci. Sul relativo parere, obbligatorio o vincolante, delibera il consiglio direttivo.

ARTICOLO 17 – IL SEGRETARIO

Il segretario, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha diritto di voto, e:

- a) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e ne cura la conservazione negli appositi registri;
- b) collabora con il Presidente nella stesura e nella efficace attuazione di tutti gli atti ed i provvedimenti relativi alla programmazione ed alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- c) cura la conservazione di verbali degli organismi associativi;
- d) è responsabile della tenuta e della gestione degli archivi dell'associazione;
- e) redige e tiene aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al Libro soci.

ARTICOLO 18 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. L'associazione può avvalersi di una consulenza esterna per redigere i libri contabili ed i resoconti con delibera del Direttivo, purché il consulente sia estraneo all'associazione.

ARTICOLO 19 – LIBRI SOCIALI E TRASPARENZA

L'associazione cura e conserva i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri e di eventuali altre cariche, quando nominate.

L'associazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla sua attività, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere essi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.11 di questo statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad associazioni del terzo settore con analoghe finalità e per fini di pubblica utilità. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.



ARTICOLO 21 – NORMA DI RINVIO

Per quando non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017 ed alle loro eventuali modificazioni.